

Downloaded via the EU tax law app / web

@import url(../../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 61987J0122 - IT

Avis juridique important

|

61987J0122

SENTENZA DELLA CORTE DEL 24 MAGGIO 1988. - COMMISSIONE DELLE
COMUNITA'EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ITALIANA. - INADEMPIMENTO - ESENZIONE
DALL'IVA PER LE PRESTAZIONI VETERINARIE. - CAUSA 122/87.

raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 02685

Massima

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parole chiave

++++

*DISPOSIZIONI FISCALI - ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI - IMPOSTE SULLA CIFRA
D' AFFARI - SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO - ESENZIONI
CONTEMPLATE DALLA SESTA DIRETTIVA - ESENZIONE DELLE PRESTAZIONI DI CURE
NEL CONTESTO DELLE PROFESSIONI MEDICHE E PARAMEDICHE - PRESTAZIONI
FORNITE DAI VETERINARI - VANNO TASSATE*

(((DIRETTIVA DEL CONSIGLIO N . 77/388, ART . 13, A, N . 1, LETT . C)))

Massima

*L' ART . 13, A, N . 1, LETT . C), DELLA DIRETTIVA N . 77/388, RELATIVO ALL' ESENZIONE
DALL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL
CONTESTO DELL' ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI MEDICHE E PARAMEDICHE, DEV'
ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO CHE L' ESENZIONE IVI CONTEMPLATA NON
COMPRENDE LE PRESTAZIONI FORNITE DAI VETERINARI . INFATTI, COME E
ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA MAGGIOR PARTE DELLE VERSIONI LINGUISTICHE
DELLA DIRETTIVA, QUESTA DISPOSIZIONE RIGUARDA LE CURE PRESTATE ALLE
PERSONE AD ESCLUSIONE DI QUELLE DISPENSATE AGLI ANIMALI .*

Parti

NELLA CAUSA 122/87,

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, RAPPRESENTATA DAI SIGG . GIULIANO MARENCO E DANIEL CALLEJA, MEMBRI DEL SERVIZIO GIURIDICO, IN QUALITA DI AGENTI, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO IL SIG . GEORGES KREMLIS, EDIFICIO JEAN MONNET, PLATEAU DU KIRCHBERG,

RICORRENTE,

CONTRO

REPUBBLICA ITALIANA, RAPPRESENTATA DAL SIG . LUIGI FERRARI BRAVO, CAPO DEL SERVIZIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO, IN QUALITA DI AGENTE, ASSISTITO DAL SIG . IVO M . BRAGUGLIA, AVVOCATO DELLO STATO, E CON DOMICILIO ELETTO IN LUSSEMBURGO PRESSO LA SEDE DELL' AMBASCIATA D' ITALIA,

CONVENUTA,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DIRETTA A FAR COSTATARE CHE, ESENTANDO DALL' IVA LE PRESTAZIONI RESE DAI VETERINARI, LA REPUBBLICA ITALIANA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI CHE LE INCOMBONO IN FORZA DEL TRATTATO CEE,

LA CORTE,

COMPOSTA DAI SIGNORI MACKENZIE STUART, PRESIDENTE, G . BOSCO, J.C . MOITINHO DE ALMEIDA E G.C . RODRIGUEZ IGLESIAS, PRESIDENTI DI SEZIONE, T . KOOPMANS, U . EVERLING, Y . GALMOT, C . KAKOURIS, F . SCHOCKWEILER, GIUDICI,

AVVOCATO GENERALE : J.L . DA CRUZ VILACA

CANCELLIERE : H.A . ROEHL, AMMINISTRATORE PRINCIPALE

VISTA LA RELAZIONE D' UDIENZA E A SEGUITO DELLA TRATTAZIONE ORALE DEL 15 MARZO 1988,

SENTITE LE CONCLUSIONI DELL' AVVOCATO GENERALE, PRESENTATE ALL' UDIENZA DEL 15 MARZO 1988,

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Motivazione della sentenza

1 CON ATTO DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DELLA CORTE L' 8 APRILE 1987, LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE HA PROPOSTO, A NORMA DELL' ART . 169 DEL TRATTATO CEE, UN RICORSO INTESO A FAR DICHIARARE CHE, ESENTANDO DALL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO LE PRESTAZIONI RESE DAI VETERINARI NELL' ESERCIZIO DELLA LORO PROFESSIONE, LA REPUBBLICA ITALIANA E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI CHE LE INCOMBONO IN FORZA DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977, N . 77/388/CEE, IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE IMPOSTE SULLA CIFRA DI AFFARI - SISTEMA COMUNE D' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO : BASE IMPONIBILE UNIFORME (GU L 145, PAG . 1).

2 EMERGE DALLA NORMATIVA ITALIANA CHE, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL' ART . 10 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N . 633, COME MODIFICATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 GENNAIO 1979, N . 24 (GURI N . 30 DEL 31.1.1979, PAG . 983), E DELL' ART . 99 DEL REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N . 1265, LE PRESTAZIONI RESE DAI VETERINARI SONO ESENTI DALL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA).

3 LA COMMISSIONE, SECONDO CUI TALE ESENZIONE ERA IN CONTRASTO CON LE DISPOSIZIONI DELLA PRECITATA SESTA DIRETTIVA, ED IN PARTICOLARE CON IL SUO ART . 2, TRASMETTEVA IL 5 GIUGNO 1985 CONFORMEMENTE ALL' ART . 169, COMMA 1, DEL TRATTATO, UNA LETTERA DI DIFFIDA AL GOVERNO ITALIANO . POICHE QUEST' ULTIMO NON RICONOSCEVA L' INADEMPIMENTO ADDEBITATOGLI, LA COMMISSIONE GLI INDIRIZZAVA, IL 17 GIUGNO 1986, UN PARERE MOTIVATO, E NON AVENDO RICEVUTO RISPOSTA, PROPONEVA IL PRESENTE RICORSO .

4 PER UNA PIU AMPIA ILLUSTRAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE, DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO, NONCHE DEI MOTIVI ED ARGOMENTI DELLE PARTI, SI FA RINVIO ALLA RELAZIONE D' UDIENZA . QUESTI ELEMENTI DEL FASCICOLO SONO RIPRODOTTI IN PROSIEGUO SOLO NELLA MISURA NECESSARIA PER IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE .

5 A TERMINI DELL' ART . 2 DELLA SESTA DIRETTIVA :

"SONO SOGGETTE ALL' IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO :

1 . LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI, EFFETTUATE A TITOLO ONEROSO ALL' INTERNO DEL PAESE DA UN SOGGETTO PASSIVO CHE AGISCE IN QUANTO TALE (...)" .

6 L' ART . 4 DELLA MEDESIMA DIRETTIVA DISPONE CHE :

"1 . SI CONSIDERA COME SOGGETTO PASSIVO CHIUNQUE ESERCITA IN MODO INDIPENDENTE E IN QUALSIASI LUOGO UNA DELLE ATTIVITA ECONOMICHE DI CUI AL N . 2 (...)" .

TRA LE ATTIVITA COSI MENZIONATE RIENTRANO TUTTE LE ATTIVITA DI PRESTATORE DI SERVIZI .

7 LA COMMISSIONE SOSTIENE CHE, IN BASE ALLE SUDDETTE NORME, LE PRESTAZIONI RESE DAI VETERINARI DEVONO ESSERE ASSOGGETTATE ALL' IVA .

8 NEL CORSO DELLA FASE PRECONTENZIOSA, IL GOVERNO ITALIANO HA INVOCATO IN PROPRIA DIFESA L' ART . 13, PUNTO A, N . 1, LETT . C), DELLA SESTA DIRETTIVA, CHE CONTEMPLA L' ESENZIONE DALL' IVA DI TALUNE PRESTAZIONI . A SUO PARERE, LE

PRESTAZIONI RESE DAI VETERINARI RIENTREREBBERO NELL' AMBITO DI APPLICAZIONE DI TALE NORMA, CHE SI APPLICA ALLE PRESTAZIONI MEDICHE "EFFETTUATE NELL' ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI MEDICHE E PARAMEDICHE QUALI SONO DEFINITE DAGLI STATI MEMBRI INTERESSATI ".

9 IN PROPOSITO, SENZA CHE SIA NEPPURE NECESSARIO ESAMINARE SE L' ESPRESSIONE "PROFESSIONI MEDICHE E PARAMEDICHE" POSSA RIFERIRSI AI VETERINARI, VA OSSERVATO CHE TUTTE LE VERSIONI LINGUISTICHE DEL CITATO TESTO DELL' ART . 13, AD ECCEZIONE DI QUELLA ITALIANA E DI QUELLA INGLESE, LIMITANO ESPLICITAMENTE L' ESONERO DELLE PRESTAZIONI MEDICHE AI CASI IN CUI LE CURE SIANO PRATICATE "ALLA PERSONA" E CHE TALE RESTRIZIONE ESCLUDE UNIVOCAMENTE DALL' AMBITO DI APPLICAZIONE DELL' ART . 13, PUNTO A, N . 1, LETT . C), LE CURE PRESTATE AGLI ANIMALI .

10 QUESTA INTERPRETAZIONE E TANTO PIU VALIDA IN QUANTO L' ART . 28, N . 3, LETT . B), DELLA SESTA DIRETTIVA CONSENTE AGLI STATI MEMBRI CHE, AL MOMENTO DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE, GIA ESENTAVANO DALL' IVA LE PRESTAZIONI RESE DAI VETERINARI - E TALE NON ERA IL CASO DELLA REPUBBLICA ITALIANA - DI CONTINUARE A FARLO DURANTE UN PERIODO TRANSITORIO . TALE NORMA TRANSITORIA SAREBBE PRIVA D' OGGETTO SE IL CITATO ART . 13 FOSSE INTERPRETATO NEL SENSO CHE IMPONE L' ESENZIONE A TITOLO DEFINITIVO DELLE STESSE PRESTAZIONI .

11 VA OSSERVATO, INFINE, CHE, IN UDIENZA, IL GOVERNO ITALIANO HA FINITO COL RICONOSCERE LA FONDATEZZA DEL RICORSO DELLA COMMISSIONE .

12 DA QUANTO PRECEDE DISCENDE CHE IL RICORSO DELLA COMMISSIONE DEVE ESSERE ACCOLTO .

Decisione relativa alle spese

SULLE SPESE

13 A NORMA DELL' ART . 69, PAR 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, IL SOCCOMBENTE E CONDANNATO ALLE SPESE . LA REPUBBLICA ITALIANA E RIMASTA SOCCOMBENTE E VA QUINDI CONDANNATA ALLE SPESE .

Dispositivo

PER QUESTI MOTIVI,

LA CORTE

DICHIARA E STATUISCE :

1) LA REPUBBLICA ITALIANA, ESENTANDO DALL' IVA LE PRESTAZIONI RESE DAI VETERINARI NELL' ESERCIZIO DELLA LORO PROFESSIONE, E VENUTA MENO AGLI OBBLIGHI CHE LE INCOMBONO IN FORZA DELLA SESTA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 17 MAGGIO 1977, N . 77/388/CEE (GU L 145, PAG . 1).

2) LA REPUBBLICA ITALIANA E CONDANNATA ALLE SPESE .

